

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

<b>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>52</b>
	<i>Data</i>	<b>05/05/2026</b>
	<i>Seduta NR.</i>	<b>16</b>

*L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	N
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**  
**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI  
BUSTO GAROLFO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - APPROVAZIONE BOZZA DI  
CONVENZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che questo Comune è proprietario di un immobile sito in via San Giovanni Bosco, n. 18 a Busto Garolfo, identificato catastalmente al foglio 15 mappale 141, con destinazione d'uso comunità per minori "campo base" gestito dalla cooperativa CTU dichiarata in stato di fallimento, attualmente è in disuso;

**Dato atto** che con prot. 6057 del 16/03/2026 l'associazione Hakuna Matata, affidataria dei locali di proprietà comunali siti in via Correggio n. 74, ha segnalato problematiche importanti ed urgenti che limitano l'idoneità dei locali e ne impediscono un corretto svolgimento delle attività dei ragazzi in sicurezza;

**Appurato** che l'immobile in parola è un bene patrimoniale disponibile con una destinazione d'uso dedicata a servizi per minori;

**Visto** l'art. 56 e 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017: che testualmente dispone:

*“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”.*

**Rilevato** che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall'art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, «*appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni*». (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

**Richiamato** il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

**Visto** l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

**Rilevato**

- che il soggetto richiedente svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione e prevenzione sociale, gestendo numerose attività di carattere socio – ricreativo sul territorio del Comune; l'Associazione Hakuna Matata persegue attività di promozione umana nell'ambito dell'educazione dei minori con interventi di prevenzione del disagio minorile e di supporto e confronto con le famiglie, opera da diversi anni sul territorio con grande dedizione e professionalità collaborando e riferendosi alle diverse istituzioni vocate ad operare con minori e giovani quali Scuola, Parrocchia, Oratori, Associazioni e Comune;
- la suddetta Associazione ha dimostrato, nel corso degli anni, attitudine e capacità operativa, esprimendo competenze atte a contrastare l'insuccesso scolastico, con azioni di sostegno ai giovani con difficoltà di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali, promuovendo attività di inclusione, incoraggiando anche forme di espressione artistica con laboratori esperienziali e di approfondimenti formativi operando anche a favore della fascia di età degli adolescenti;

**Rilevato** che le finalità perseguite dall'Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l'utilità sociale perseguita concedendo in comodato d'uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

**Rammentato che:**

- il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all'interesse generale della Comunità: un'identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;
- l'animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell'associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull'aspetto dello sviluppo economico, risiede nell'intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l'attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. "Valore Pubblico", in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;
- nel richiamato questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l'interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di "agevolazioni" che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l'attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l'interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all'associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell'Amministrazione.

Richiamati gli intenti programmatici dell'Amministrazione Comunale relativamente alla promozione di iniziative a favore di minori e giovani;

Richiamato integralmente il Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/7/2008 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2011, n. 55 del 28/11/2013, n. 50 del 21/12/2015 e n. 36 del 27/07/2017;

**Richiamata** la relazione del responsabile dell'area tecnica, agli atti d'ufficio, che attesta le problematiche tecniche e le limitazioni funzionali e gestionali;

**Richiamato** lo Statuto del Comune di Busto Garolfo, in particolare l'art. 7 che prevede che il Comune organizzi la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione, nonché l'art. 16 comma 1 lett. C che prevede, fra le attribuzioni della Giunta, l'adozione di accordi di partenariato per la realizzazione di iniziative private di interesse pubblico nei casi consentiti dalla Legge;

**Richiamato** Il "Regolamento per la disciplina dell'uso degli immobili comunali" con particolare riferimento agli artt. 7, 12 e 14, ai sensi dei quali:

- .è possibile concedere in uso gratuito locali comunali quando previsto espressamente da leggi;
- .può prescindere dalla necessità di specifica preventiva pubblicazione di Avviso quando l'assegnazione dei locali venga disposta nell'ambito di più ampia convenzione con l'Ente locale, con particolare riferimento all'art. 7 della Legge 11/08/1991, n. 266 e succ. mod. ed integr.; del pari, si prescinde dalla preventiva pubblicazione di Avviso qualora l'assegnazione dei locali, diversi da quelli già in uso dal Privato, venga disposta per esigenze dell'Amministrazione comunale.

**Atteso** pertanto che il Comune, nell'interesse di promuovere attività a favore dei minori riconoscendo al progetto ed all'associazione Hakuna Matata una funzione sociale, prevede di:

- a) di riconoscere l'abbattimento del 100% del canone di concessione;
- b) di esentare, in deroga al regolamento comunale, il versamento della cauzione del 10%;
- c) restano a carico del concessionario il rimborso delle utenze e l'iscrizione alla Tari.

**Considerata** la volontà di realizzare un progetto a favore di minori, adolescenti e preadolescenti, valorizzando l'associazione di volontariato/APS Hakuna Matata, associazione che da diversi anni gestisce sul nostro territorio interventi con minori.

**Visto** la bozza del progetto dell'APS Hakuna Matata in cui si evince la volontà di attivare i seguenti progetti:

**Centro diurno:** saranno accolti i ragazzi dall'età di 6 anni sino a 14 anni.

**Spazio adolescenti:** saranno accolti gli adolescenti del territorio di Busto Garolfo e paese limitrofi dai 14 ai 17 anni.

**Spazio DSA:** saranno accolti i ragazzi dall'età di 11 anni sono a 14 anni certificati con una diagnosi di DSA, ADHD o DVA.

**Valutato** l'interesse dell'APS di cambiare sede e di accettare come da prot.8373 n.13/04/2026 lo stabile in via San Giovanni Bosco lasciato libero dalla comunità Campo Base da oramai due anni;

**Considerato** che lo stabile ha bisogno di manutenzioni ordinarie e di essere liberato da quanto lasciato dalla precedente gestione (letti, cucina, armadi divani, giochi, vestiari, elettrodomestici ecc..) e che l'APS si è resa disponibile a tale compito;

**Dato atto** che con l'associazione a cui verranno assegnati gli spazi sopraindicati per la realizzazione del progetto stesso verrà stipulata apposita convenzione, come da bozza allegata;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare l'allegata a bozza di convenzione con l'associazione Hakuna Matata con sede legale in Busto Garolfo, Via Buonarroti n. 27 cod. fiscale 04908590963 per il periodo dalla data di sottoscrizione al 30/04/2031;
2. di riconoscere l'abbattimento del 100% del canone di concessione;
3. di demandare alla Responsabile dell'Area Promozione della Persona, la sottoscrizione della Convenzione e di demandare alla stessa l'adozione degli atti necessari e conseguenti la presente deliberazione;
4. di demandare all'ufficio tecnico gli eventuali controlli relativi alla regolarità e conformità degli impianti.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 52 DEL 05/05/2026**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*GIOVANNI RIGIROLI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT.SSA TERESA LA SCALA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **52** del **05/05/2026**

---

**OGGETTO**

**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 30/04/2026

IL RESPONSABILE DI AREA  
MARINELLA ZAMBRANO

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 30/04/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
LILIANA BENEDETTO

---

**OGGETTO:**  
**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

- Città Metropolitana di Milano -

Sede: P.zza A. Diaz, 1 – Tel. 0331.562011 – Fax 0331.568703 – Cod. Fisc. E part. IVA: 00873100150  
e-mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

---

**AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA**

---

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

***tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione .....  
per la promozione ed il sostegno di iniziative a favore di  
minori e adolescenti di Busto Garolfo***

L'anno 2026, il giorno     del mese di     tra il Comune di Busto Garolfo (Mi), rappresentato dalla Responsabile dell'Area Promozione della **Persona dott.ssa Marinella Zambrano , nata a Busto Arsizio il 09.03.1965, nominata con Decreto Sindacale n.     del 01.05.2026**

e

l'Associazione ..... con sede a Busto Garolfo (Mi) via ....., .... rappresentato dal Presidente ....., nato/a a ....., il ....., e residente a .....

**Premesso che:**

- la Legge n° 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede all’art. 1 comma 5 che anche le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale concorrano insieme all’Ente Pubblico alla realizzazione di servizi ed interventi;
- la Legge n.266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato” prevede la partecipazione attiva delle Associazioni Volontarie, a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sociale;
- l’Associazione denominata Hakuna Matata costituitasi nel 2006, risulta iscritta al n° 302 del Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato sezione A Decr. Dirig. n° 318 del 11.10.2006 e al **registro nazionale ETS**;
- Il legislatore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale costituzionalmente garantito dall’art. 18 della Costituzione ha inteso promuovere e favorire le associazioni private che realizzano attività di interesse generale per tutelare gli ETS e riconoscere la superiorità del valore sociale dell’utilizzo degli spazi pubblici da parte degli ETS stessi rispetto alle decisioni in merito alla destinazione urbanistica degli spazi medesimi(Tar Lombardia n. 1269/2022);
- Il decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 all’art. n. 71 “Lo stato, le regioni e gli Enti Locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati a fini istituzionali gli enti del terzo settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

- l'Associazione ..... persegue attività di promozione umana nell'ambito dell'educazione dei minori con interventi di prevenzione del disagio minorile e di supporto e confronto con le famiglie, opera da diversi anni sul territorio con grande dedizione e professionalità collaborando e riferendosi alle diverse istituzioni vocate ad operare con minori e giovani quali Scuola, Parrocchia, Oratori, Associazioni e Comune;
- la suddetta Associazione ha dimostrato, nel corso degli anni, attitudine e capacità operativa, esprimendo competenze atte a contrastare l'insuccesso scolastico, con azioni di sostegno ai giovani con difficoltà di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali, promuovendo attività di inclusione, incoraggiando anche forme di espressione artistica con laboratori esperienziali e di approfondimenti formativi operando anche a favore della fascia di età degli adolescenti;
- l'art.3, ultimo comma del d.lgs 267/2000, prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.32 della legge n.383/2000 che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.43 della legge n.449/1997, concludono il presente

### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Il Comune di Busto Garolfo, riconosce nelle attività svolte dall'Associazione ..... competenza professionale e condivide il comune intento di promozione della persona umana, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle dirette a promuovere il benessere di minori e adolescenti.

A tal fine

*L'associazione ..... si impegna a:*

- non cedere ad altri, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, salvo eventuale esplicita e formale autorizzazione in tale senso deliberata dai competenti organi del Comune. L'Associazione non potrà installare attrezzature fisse, né apportare modifiche ai locali ed agli impianti senza la formale autorizzazione del Comune comodante.
- Al termine si impegna a riconsegnare al Comune l'immobile e le sue pertinenze nello stato in cui si trova alla data odierna con esclusione del normale deperimento d'uso,
- Sostenere gli oneri derivanti dalla stipulazione delle polizze assicurative per ogni attività espletata all'interno dei locali concessi relative alla "Responsabilità civile" e "Rischi diversi",

compresi anche eventuali danni arrecati sia dagli utenti, sia dagli operatori, sia dagli estranei.

- a custodire e conservare gli immobili oggetto di concessione con la maggior diligenza, prevista dall'art. 1804 del C.C., al fine di non pregiudicarne l'uso.
- A permettere al comune, in qualsiasi momento, di visitare, nelle ore diurne, i locali oggetto del presente accordo al fine di verificare la manutenzione e l'uso degli stessi
- a far accedere alle proprie iniziative ed attività chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'iniziativa svolta e a collaborare con il Comune, quando richiesto, nello svolgimento di iniziative dal medesimo organizzate o patrocinate, purchè coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione;
- **ad attivare un centro diurno per minori o attività similare;**
- **a liberare la struttura da cose ed arredi non utilizzati ed a svolgere la manutenzione ordinaria interna ed esterna senza nulla pretendere dal Comune;**
- **a collaborare costantemente con il comune di Busto Garolfo e a dare la precedenza di inserimento ai minori residenti e segnalati dall'ufficio sociale con scontistica non inferiore al 20% sulle rette applicate,**
- a relazionare annualmente al Comune l'attività effettivamente svolta e rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente, entro il 31 maggio di ogni anno;
- si impegna a farsi carico, per l'uso dei suddetti locali e spazi esterni, delle spese di semplice manutenzione ordinaria, delle utenze e il pagamento della Tari se ed in quanto dovuta.

#### ***il Comune di Busto Garolfo***

- concede all'associazione ....., in comodato d'uso gratuito i locali e gli spazi esterni di pertinenza di proprietà comunale individuati **nella villa in via** meglio identificati nell'allegata planimetria, vengono destinati dall'Associazione a propria sede operativa per proseguire le proprie attività a favore di adolescenti e preadolescenti quali, a titolo esemplificativo, laboratori ludico/espressivi, supporto allo studio pomeridiano, attività didattica a supporto dei ragazzi con DSA, incontri tematici rivolti ai genitori, altre attività strutturate per adolescenti con specifici spazi di ascolto ed incontro come descritto nel progetto, attività di centro diurno minori 6/14 anni;
- **si impegna a sostituire la caldaia, sistemare i serramenti e rimuovere dal giochi parco giochi esterno gli attrezzi ludici non più utilizzabili**

#### **Durata**

Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione sino al 30/04/2031 con possibilità di rinnovo su richiesta dell'associazione per altri 5 anni. La scadenza di cui sopra ha validità salvo disdetta per entrambi le parti, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 mesi da effettuarsi mediante PEC o raccomandata R.R.

**Clausole**

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto sottoscritto dalle parti.

Comune ed Associazione si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione a terzi dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto di comodato (D.Lgs 30.06.2003 n.196).

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti è eletto competente il Foro di Busto Arsizio.

Tutte le spese che si renderanno necessarie per l'uso, inerenti e conseguenti al presente atto (registrazione, bollo e imposte in genere) sono a carico dell'Associazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed. in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto e sottoscritto con l'approvazione di ogni clausola ed allegato (planimetria)

per il Comune di Busto Garolfo  
la Responsabile dell'Area Promozione della Persona  
.....

per l'Associazione .....  
Presidente